

ASSOCIATI:

GIOVANNI ALBERTI

*Professore Ordinario di Economia
Aziendale in quiescenza
dottore commercialista - revisore legale*

CLAUDIO UBINI

dottore commercialista - revisore legale

ALBERTO CASTAGNETTI

dottore commercialista - revisore legale

RITA MAGGI

dottore commercialista - revisore legale

PIAZZA CITTADELLA 6

37122 VERONA

TELEFONO: 045/597825-8000933

TELEFAX: 045/8010330

E-MAIL: info@albertiassociati.com

PEC: studioalbertiassociati@legalmail.it

www.albertiassociati.com

COLLABORATORI:

LAURA CORDIOLI

dottore commercialista – revisore legale

MARIA TERESA COLOMBARI

dottore commercialista - revisione legale

MAURO MINGHINI

dottore commercialista – revisore legale

ANDREA FERLITO

dottore commercialista - revisore legale

Verona, 11 aprile 2024

Spettabili
CLIENTI DELLO STUDIO

LORO INDIRIZZI

NOTA INFORMATIVA N. 16/2024

DL 29.3.2024 n. 39 (c.d. “DL agevolazioni fiscali”) – Principali novità

Il DL 29.3.2024 n. 39, prevede una serie di novità in materia di agevolazioni fiscali. Per alcune previsioni si dovranno attendere disposizioni attuative.

SOMMARIO

1. Opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura – ulteriori restrizioni	1
2. Comunicazione di opzione per cessione e sconto per gli interventi “edilizi” – eliminazione della “remissione in bonis”	2
3. Superbonus – nuova comunicazione delle spese sostenute nel 2024 e 2025	2
4. Divieto di compensazione dei crediti d’imposta per bonus “edilizi” in presenza di ruoli scaduti superiori a 10.000,00 euro	2
5. Ace innovativa (“super ace”) – limitazioni alla cessione dei crediti d’imposta	3
6. Credito d’imposta per investimenti in beni 4.0 - comunicazione preventiva ai fini dell’utilizzo in compensazione in f24	3
7. Ravvedimento operoso speciale - riapertura dei termini	4
8. Divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti superiori a 100.000,00 euro	5
9. Nuovo contraddittorio preventivo - decorrenza	5

1. OPZIONI PER LA CESSIONE DEI CREDITI O PER LO SCONTO IN FATTURA – ULTERIORI RESTRIZIONI

L’art. 1 del DL 39/2024 introduce ulteriori limitazioni alla possibilità di optare per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante o per il c.d. “sconto sul corrispettivo”, di cui all’art. 121 del DL 34/2020.

1.1. Estensione del “blocco” delle opzioni a IACP, cooperative ed enti del terzo settore

A decorrere dal 30.3.2024, non possono più optare per la cessione e lo sconto i soggetti beneficiari di cui alle lett. c), d) e d-bis) del co. 9 dell’art. 119 del DL 34/2020, che risultano già costituiti alla data del 17.2.2023. Si tratta in sostanza:

- degli istituti autonomi case popolari (IACP) ed “enti equivalenti”;
- delle cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
- delle ONLUS, degli Organismi di Volontariato e delle Associazioni di Promozione Sociale.

1.2. Disposizioni transitorie introdotte dal DL 11/2023 ulteriormente limitate con spese sostenute al 30.3.2024

Rispetto alla disciplina transitoria del DL 11/2023, viene stabilito che sono inibiti dalle opzioni coloro che, alla data di entrata in vigore del DL 39/2024 (30.3.2024), non hanno sostenuto alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati.

1.3. Interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche con il “bonus barriere 75%”

Per il bonus del 75% “eliminazione delle barriere architettoniche” sono stati introdotti nuovi blocchi degli sconti e delle cessioni.

Sono state previste norme di salvaguardia per le spese che derivano da situazioni già in essere alla data dei rispettivi blocchi.

2. COMUNICAZIONE DI OPZIONE PER CESSIONE E SCONTO PER GLI INTERVENTI “EDILIZI” – ELIMINAZIONE DELLA “REMISSIONE IN BONIS”

Per effetto dell’art. 2 del DL 39/2024, la “remissione *in bonis*” non è più applicabile alle comunicazioni di opzione per gli interventi “edilizi” di cui all’art. 121 del DL 34/2020.

3. SUPERBONUS – NUOVA COMUNICAZIONE DELLE SPESE SOTENUTE NEL 2024 E 2025

L’art. 3 del DL 39/2024 introduce una nuova comunicazione che deve essere trasmessa per comunicare le spese sostenute nel 2024 (ed anche nel 2025 se i lavori proseguono) per gli interventi che danno diritto al superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, siano essi volti alla riqualificazione energetica o alla riduzione del rischio sismico degli edifici.

Le disposizioni attuative della nuova comunicazione saranno definite con un apposito DPCM, da adottare entro il 29.5.2024.

4. DIVIETO DI COMPENSAZIONE DEI CREDITI D’IMPOSTA PER BONUS “EDILIZI” IN PRESENZA DI RUOLI SCADUTI SUPERIORI A 10.000,00 EURO

Viene previsto un divieto di compensazione dei crediti d’imposta derivanti dalla cessione della detrazione o dallo “sconto in fattura” per *bonus* edilizi, in presenza di ruoli scaduti.

Il divieto opera in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle Entrate, per importi complessivamente superiori a 10.000,00 euro:

- per i quali sia già decorso il 30° giorno dalla scadenza dei termini di pagamento;
- fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi.

Le iscrizioni a ruolo che inibiscono la compensazione sono quelle per imposte erariali oppure derivanti da avvisi di recupero dei crediti di imposta, dunque non rilevano i carichi inerenti a tributi locali o a contributi previdenziali o premi INAIL.

Il divieto non opera se è in corso una rateazione (per la quale non sia intervenuta la decadenza) oppure in presenza di una sospensione giudiziale o amministrativa.

Restano comunque fermi i termini di utilizzo delle singole quote annuali dei crediti d’imposta derivanti dalla cessione della detrazione o dallo “sconto in fattura” per *bonus* edilizi.

Le modalità attuative delle disposizioni in esame saranno stabilite con un regolamento del Ministro dell’Economia e delle Finanze.

La decorrenza del divieto di compensazione in esame sarà stabilita dal suddetto regolamento attuativo.

5. ACE INNOVATIVA (“SUPER ACE”) – LIMITAZIONI ALLA CESSIONE DEI CREDITI D’IMPOSTA

Vengono introdotti limiti all’utilizzo dei crediti d’imposta derivanti dalla “super ACE”, calcolata con il coefficiente agevolato del 15% e rimasta in vigore per il solo 2021.

Si stabilisce in modo espresso l’impossibilità di effettuare ulteriori cessioni del credito d’imposta dopo la prima; in via transitoria, i crediti che, al 30.3.2024 (data di entrata in vigore del DL 39/2024), sono stati precedentemente oggetto di cessione, possono costituire oggetto di una sola ulteriore cessione ad altri soggetti.

Inoltre:

- si prevede che, in caso di violazioni nell’utilizzo dei crediti d’imposta, il cedente e il cessionario rispondono in solido ai fini del recupero del credito;
- si estendono i presidi antifrode già previsti per i bonus edilizi, per cui l’Agenzia delle Entrate, entro 5 giorni lavorativi dall’invio della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito, può sospendere per un periodo sino a 30 giorni i relativi effetti e, se i rischi di frode sono ritenuti esistenti, stabilire che la comunicazione si considera non effettuata.

6. CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI 4.0 - COMUNICAZIONE PREVENTIVA AI FINI DELL’UTILIZZO IN COMPENSAZIONE IN F24

Viene introdotto l’obbligo di presentare, in via telematica, specifiche comunicazioni al Ministero delle Imprese e del *Made in Italy* ai fini della fruizione del credito d’imposta per investimenti 4.0 e dei crediti d’imposta per ricerca e sviluppo.

Ai fini dell’utilizzo dei citati crediti d’imposta:

- per gli investimenti dal 30.3.2024, occorre presentare una comunicazione preventiva (con indicazione dell'importo complessivo degli investimenti che si intendono effettuare, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione) e una comunicazione al completamento degli investimenti;
- per gli investimenti realizzati dall'1.1.2024 al 29.3.2024, occorre presentare soltanto la comunicazione di completamento degli investimenti.

Soltanto ai fini del credito d'imposta per investimenti 4.0, per gli investimenti 2023 l'utilizzo dei crediti maturati ma non ancora fruiti è subordinato alla comunicazione.

Con un successivo DM saranno definite le modalità e i termini di invio delle comunicazioni.

7. RAVVEDIMENTO OPEROSO SPECIALE - RIAPERTURA DEI TERMINI

Sono stati riaperti i termini per beneficiare del ravvedimento operoso speciale introdotto dalla L. 197/2022 (legge di bilancio 2023).

In base a tale istituto:

- è possibile ravvedere le violazioni riguardanti le dichiarazioni commesse sino al 31.12.2021 (in sintesi, le dichiarazioni infedeli e le violazioni in tema di fatturazione e registrazione delle operazioni), beneficiando della riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo;
- le somme possono essere pagate in forma rateale.

Non rientrano nel ravvedimento speciale:

- le omesse dichiarazioni (incluse le dichiarazioni presentate con ritardo superiore ai 90 giorni);
- le violazioni che possono emergere da liquidazione automatica della dichiarazione, ad esempio gli omessi versamenti di imposte dichiarate;
- le violazioni in tema di quadro RW (possono però essere ravvedute le mancate dichiarazioni di redditi esteri).

Ora sono stati riaperti i termini, fissando:

- al 31.5.2024 il termine per rimuovere le violazioni e per pagare in unica soluzione le somme dovute;
- in alternativa al pagamento in unica soluzione, sempre al 31.5.2024 il termine per corrispondere l'importo delle prime 5 rate che sarebbero scadute il 30.9.2023, il 31.10.2023, il 30.11.2023, il 20.12.2023 e il 31.3.2024.

Le restanti tre rate rimangono fissate alle scadenze ordinarie, quindi al 30.6.2024, al 30.9.2024 e al 20.12.2024; sono dovuti gli interessi del 2% annuo a decorrere dall'1.6.2024.

Il ravvedimento operoso speciale era stato esteso alle violazioni riguardanti le violazioni commesse nell'anno 2022.

Entro il 31.3.2024 occorre:

- rimuovere le violazioni;
- effettuare il pagamento del totale delle somme dovute o della prima di 4 rate.

Ora tale termine è stato posticipato al 31.5.2024.

Restano invariati i termini per il pagamento delle restanti tre rate, maggiorate degli interessi del 2% annuo, scadenti rispettivamente:

- il 30.6.2024;
- il 30.9.2024;
- il 20.12.2024.

8. DIVIETO DI COMPENSAZIONE IN PRESENZA DI RUOLI SCADUTI SUPERIORI A 100.000,00 EURO

La L. 30.12.2023 n. 213 (legge di bilancio 2024) ha previsto il divieto di avvalersi della compensazione per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a 100.000,00 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti.

Per effetto di tale divieto non è consentito compensare nemmeno la parte di credito eccedente la somma iscritta a ruolo.

Il divieto non opera in presenza di una sospensione giudiziale o amministrativa.

Con l'art. 4 co. 2 del DL 39/2024 sono state apportate alcune modifiche alla suddetta disciplina:

- il divieto di compensazione opera non solo in presenza di carichi di ruolo per imposte erariali, ma anche per i carichi derivanti da avvisi di recupero dei crediti di imposta, ad esempio derivanti dal disconoscimento di crediti agevolativi da indicare nel quadro RU del modello REDDITI (non rilevano i carichi inerenti a tributi locali o a contributi previdenziali o premi INAIL);
- il divieto di compensazione non opera se è in essere una dilazione dei ruoli (per la quale non sia intervenuta la decadenza);
- il divieto di compensazione non opera per i crediti contributivi o derivanti da premi INAIL;
- sarà possibile estinguere il ruolo mediante compensazione con crediti relativi ad imposte erariali (non sembra possibile utilizzare i crediti di natura agevolativa, da indicare nel quadro RU del modello REDDITI).

Resta confermato che il divieto in esame opera per le compensazioni eseguite dall'1.7.2024.

9. NUOVO CONTRADDITTORIO PREVENTIVO - DECORRENZA

In base alle modifiche del DLgs. 30.12.2023 n. 219 allo "Statuto del Contribuente", per qualsiasi tributo e per ogni fattispecie, salvo le eccezioni che saranno individuate da un apposito DM, è previsto l'obbligo di contraddittorio preventivo tra ente impositore e contribuente.

Formalmente, la norma è entrata in vigore il 18.1.2024.

Quanto esposto va considerato unitamente alle modifiche del DLgs. 12.2.2024 n. 13 in tema di accertamento con adesione, che hanno introdotto una procedura distinta a seconda che si tratti di atti soggetti o meno al contraddittorio preventivo.

Tali modifiche operano per gli atti emessi dal 30.4.2024.

Con l'art. 7 co. 1-3 del DL 39/2024, si prevede che le modifiche in tema di contraddittorio preventivo operano per gli atti emessi dal 30.4.2024.

La decorrenza del nuovo contraddittorio preventivo, in questo modo, viene a coincidere con la decorrenza delle modifiche in tema di accertamento con adesione.

Restiamo a disposizione per ulteriore chiarimento, nel mentre ci è gradita l'occasione per porgere i migliori saluti.

Studio
Alberti Ubini Castagnetti Maggi